

DIRITTO DEL LAVORO E LEGISLAZIONE SOCIALEdi **BRUNO BRAVI,FRANCESCA BRAVI****Tesserini di riconoscimento nei lavori in appalto e subappalto***Tesserini di riconoscimento: facciamo il punto degli obblighi dopo il Collegato lavoro e la nota dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro.*

Il Collegato lavoro (L. 203/2024) è intervenuto anche in tema di tesserini di riconoscimento per lavorare nei cantieri. Essenzialmente la legge va solo ad **armonizzare le varie disposizioni già presenti**, in quanto sussisteva una sovrapposizione normativa. Vengono infatti abrogati i commi 3, 4 e 5 dell'art. 36-bis D.L. 223/2006 convertito dalla L. 248/2006, confermando che tali obblighi risultano già ricompresi all'interno del D.Lgs. 81/2008. L'INL, con nota 23.01.2024, n. 656, riepiloga la vigente disciplina.

A oggi gli obblighi discendono da tre articoli del citato D.Lgs. 81/2008:

- art. 26, c. 8 *"Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro";*
 - art. 20, c. 3: *"I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto";*
 - art. 21, c. 1, lett. c): *"I componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del Codice civile, i lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell'articolo 2222 del Codice civile, i piccoli commercianti devono [?] munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità, qualora effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto".*
- Pertanto, **chiunque lavori in un luogo in cui si svolgano attività in regime di appalto o subappalto è tenuto a possedere ed esporre il tesserino di riconoscimento, a prescindere dal fatto che si tratti di azienda edile o meno.**

Il datore di lavoro dell'impresa appaltatrice o subappaltatrice che non fornisca ai propri lavoratori un'apposita tessera di riconoscimento è sanzionato con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro per ciascun lavoratore. **Se però fosse il lavoratore dell'impresa appaltatrice o subappaltatrice a non esporre** la tessera, la sanzione verrebbe applicata al lavoratore stesso, per un importo che va da 50 a 300 euro.

Anche il lavoratore autonomo soggiace ai medesimi obblighi, nel caso in cui effettui la propria prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto. In caso il lavoratore autonomo non si munisca e/o non esponga la tessera, la sanzione amministrativa pecuniaria va da 50 a 300 euro.